Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 13 giugno 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata in CCCLXXXI seduta pubblica per mercoledì 18 giugno 1975, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Interrogazioni.

(4855)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1974, n. 903.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma ad acquistare un immobile.

N. 903. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 203.000.000, la porzione del primo piano del fabbricato « B » dell'immobile sito in Roma, avente accesso da via E. Q. Visconti e accesso indipendente dalla via privata interna tra le vie G. Belli e E. Q. Visconti, di proprietà dell'impresa costruzioni Lungotevere Mellini - Società per azioni, come da rogito per notaio Giuseppe Gianfelice, del 15 marzo 1965, n. 144314 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 80

LEGGE 26 maggio 1975, n. **187**.

Modifica alla legge 30 luglio 1951, n. 948, limitatamente alla disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è sostituito dal seguente:

« Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le L. 100.000 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 maggio 1975, n. **188**.

Classificazione in seconda categoria delle opere di sistemazione del torrente Lamasinata a difesa della città di Bari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le opere idrauliche relative alla sistemazione del torrente Lamasinata, già classificate di terza categoria, sono dichiarate di seconda categoria.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 maggio 1975, n. **189**.

Provvidenze a favore delle imprese cantieristiche operanti nel porto di Ancona.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I cantieri navali che hanno beneficiato di finanziamenti concessi ai sensi del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 1972, n. 734, possono beneficiare delle medesime agevolazioni creditizie per nuovi investimenti programmati sulla base dell'ammodernamento e del potenziamento del porto di Ancona di cui alla legge 10 novembre 1973, n. 737.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1975

LEONE

MORO — GIOIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 maggio 1975, n. **190**.

Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma è dotata di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese di funzionamento inerenti il servizio bibliotecario ad essa demandato con esclusione di quelle per il personale.

A tal fine, è costituito un comitato di gestione composto da:

a) il direttore della biblioteca, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali in servizio presso la biblioteca;

c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del personale in servizio presso la biblioteca, eletto dal personale stesso secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un ragioniere economo della biblioteca.

I componenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Art. 2.

Spetta al comitato provvedere alla gestione dei fondi assegnati alla biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma sulla base del preventivo di spese predisposto dal medesimo comitato entro il 31 agosto ed approvato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali entro il 31 ottobre successivo.

Il comitato provvede altresì, entro la data del 30 aprile, alla presentazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali del rendiconto di gestione per l'esercizio precedente, corredato di tutti i documenti giustificativi di spesa.

Detto rendiconto è soggetto al controllo della ragioneria centrale del Ministero per i beni culturali ed ambientali e della Corte dei conti.

Art. 3.

Per le spese occorrenti al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma, è iscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali apposita assegnazione da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Alle spese di cui al capitolo suddetto si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Per la predisposizione del preventivo e del rendiconto di cui al precedente articolo 2 si applicano i criteri di classificazione economica delle spese vigenti per il bilancio dello Stato.

Per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni, forniture e prestazioni nell'interesse della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma, sono attribuiti al comitato di gestione i poteri di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché quello riguardante l'autorizzazione dei pagamenti relativi ad atti d'impegno divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo.

I progetti di contratti il cui importo supera i limiti previsti dal predetto articolo 7 debbono riportare il preventivo parere del Consiglio di Stato.

Per le spese da farsi in economia, detto parere è richiesto quando l'importo previsto superi le lire 5.000.000.

Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per l'ordinamento amministrativo-contabile, per la disciplina del servizio di cassa e per il funzionamento interno della biblioteca.

Fino a quando non sarà emanato il predetto regolamento, valgono, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, in quanto applicabili.

Art. 5.

Per l'anno finanziario 1975 l'assegnazione di cui all'articolo 3 è stabilita in 850 milioni di lire e sarà iscritta nell'apposita rubrica relativa al Ministero per i beni culturali e ambientali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1975

LEONE

MORO — SPADOLINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 maggio 1975, n. 191.
Nuove norme per il servizio di leva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La ferma di leva è:

per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi dodici:

per la Marina di mesi diciotto.

Per coloro che conseguono a domanda la nomina ad ufficiale di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica, la durata della ferma di leva rimane stabilita in 15 mesi; per coloro che conseguono detta nomina nella Marina, la durata della ferma di leva è stabilita in 18 mesi.

Art. 2.

La chiamata delle classi alla leva è fissata all'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il diciottesimo anno di età.

L'inizio delle operazioni di leva può essere anticipato in modo da rendere possibile l'applicazione del secondo e penultimo comma del successivo articolo 3.

Quando contingenze straordinarie lo esigano, le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.

Art. 3.

La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro per la difesa, nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età.

E' però in facoltà del Ministro per la difesa di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigano.

Inoltre è in facoltà del Ministro per la difesa di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni.

In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.

L'età minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, è fissata al compimento del diciassettesimo anno di età.

Art. 4.

Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

1-*a*) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione;

1-*b*) abbiano svolto o svolgano attività lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto — ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione — nell'esplicazione delle loro attività;

1-*c*) siano stati o siano iscritti a società o enti di sport nautici o di pesca subacquea;

2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;

3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:

a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo;

b) agli armamenti navali militari;

c) alla costruzione, riparazione o fornitura di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo;

4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco;

5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;

6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) compresi gli arruolati volontari della guardia di finanza - contingente di mare;

7) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento di ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;

8-*a*) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali;

8-*b*) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;

9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;

10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;

11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;

12) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina;

13) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.

L'iscrizione dei giovani di cui al precedente punto 13 nelle note definitive dei soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM è disposta in ordine di età a partire dai nati il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la classe, fino a raggiungere il numero determinato dal Ministro per la difesa per soddisfare le esigenze della Marina militare.

Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.

Art. 5.

Nelle liste di leva è apposta apposita annotazione a fianco dei nominativi dei giovani che, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4, sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM. Tali giovani sono iscritti nelle note definitive di cui al successivo articolo 13.

Art. 6.

Sono cancellati dalle note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, gli iscritti:

1) già arruolati nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella guardia di finanza - contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, o comunque incorporati in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva;

2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiana sport invernali, del Club alpino italiano, dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attività agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio di leva delle capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei;

3) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;

5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l'assoggettamento alla leva per l'arruolamento nel CEMM, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare;

6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro per la difesa determini la cancellazione dalle note definitive.

Art. 7.

Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella guardia di finanza - contingente di mare;

2) gli arruolati di leva nel CEMM.

Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito e trasferiti nei ruoli del CEMM:

1) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, che risultino già arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle università e il direttore dell'istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla Marina militare, su richiesta delle capitanerie di porto, i nomi e le generalità dei giovani iscritti ai corsi delle facoltà sopraindicate;

2) coloro i quali, dopo il concorso alla leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, ottengono di prestare servizio nella Marina o nella guardia di finanza - contingente di mare, ovvero conseguono il requisito di cui al titolo 1-*a*) del precedente articolo 4.

Sono cancellati dai ruoli del CEMM e trasferiti nei ruoli delle forze armate dello Stato:

1) gli arruolati di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

2) i militari di leva del CEMM i quali ottengono, ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del CEMM e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre forze armate per intraprendervi una carriera;

3) i militari di leva del CEMM i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

4) gli arruolati di leva ed i militari in congedo illimitato, eccedenti ai fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

5) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica;

6) i militari in servizio nella guardia di finanza - contingente di mare, che ottengono il passaggio nel contingente ordinario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

7) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo di servizio militare marittimo in base alla disposizione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Art. 8.

Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM sono quelli stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.

I consigli di leva sono composti:

a) dal comandante del porto, o, in sua vece, da un ufficiale superiore di porto della capitaneria di porto da lui delegato, presidente;

b) da un ufficiale di porto del compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, perito selettore attitudinale, membro;

c) da un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale, membro;

d) da un ufficiale del compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto.

Il consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialità ed abilitazioni del CEMM. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all'arruolamento nella predetta forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori dell'Esercito, sono predesignati per le varie armi, servizi e gruppi d'incarichi dell'Esercito.

Il numero dei periti selettori è determinato dal Ministro per la difesa in relazione all'entità del contingente che ogni consiglio di leva deve esaminare annualmente. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.

Le decisioni del consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.

Le sedute del consiglio di leva sono pubbliche.

Art. 9.

Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nella Aeronautica sono quelli stabiliti nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Tali consigli sono composti:

a) da un commissario di leva, presidente;

b) da due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, periti selettori attitudinali, membri;

c) dal sindaco del comune degli iscritti che debbono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale;

d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto.

In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro per la difesa ha facoltà di disporre che la presidenza del consiglio di leva sia assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei commissari di leva.

Il consiglio, con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani allo impiego in incarichi del servizio militare.

Fanno parte di detto gruppo di periti ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero che sarà determinato dal Ministro per la difesa in relazione alla entità del contingente che ogni consiglio di leva deve annualmente esaminare.

Il capo nucleo medico selettore è il perito sanitario del consiglio di leva.

La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.

Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi l'idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario. L'intervento di tre membri, compreso tra questi il presidente, rende valide le decisioni.

Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.

Art. 10.

Compiute le operazioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, la lista è firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica, nei primi dieci giorni del mese di aprile, al capo dell'ufficio di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica competente per territorio, nonché, per i comuni costieri, anche al capo dell'ufficio leva della capitaneria di porto competente per territorio.

Art. 11.

Dal momento della trasmissione della lista di leva di cui all'articolo precedente sino a quello della verifica di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, il capo dell'amministrazione comunale tiene conto, ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 41 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e 12 della presente legge, di tutte le modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e provvede all'iscrizione degli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.

Art. 12.

A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di età, gli uffici di leva delle capitanerie di porto devono chiedere agli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nella Aeronautica che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l'arruolamento nel CEMM.

Effettuata tale annotazione, gli uffici di leva per lo arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica trasmettono agli uffici di leva delle capitanerie di porto la documentazione personale degli iscritti di cui al comma precedente.

Successivamente gli uffici di leva delle capitanerie di porto, su disposizione dell'autorità centrale, devono compilare le note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, in ordine alfabetico, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l'annotazione di cui al precedente primo comma da parte degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica.

Nelle note definitive saranno aggiunti tutti gli omessi ed i già rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.

Art. 13.

Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Durante tale sessione, i consigli di leva ammettono, dopo esame delle relative domande, all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge gli iscritti che vi abbiano titolo, previo arruolamento senza visita medica, qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 14.

I distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto ammettono al ritardo o rinvio della prestazione del servizio militare, ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge e 88, 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, gli arruolati che vi abbiano titolo.

I giovani di cui al secondo comma che, ritenendosi inabili al servizio militare, desiderano essere sottoposti all'esame personale, debbono farne esplicita documentata richiesta.

Per tutti gli altri che non hanno presentato domanda di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, i consigli di leva procedono al loro esame personale.

Gli arruolati senza visita ai sensi del secondo comma del presente articolo saranno sottoposti a visita fisio-psico-attitudinale all'atto della loro chiamata alle armi, qualora siano tenuti a compiere la ferma di leva.

Art. 14.

Il consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui agli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237:

a) cancella dalle liste di leva i deceduti;

b) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato;

c) decide sulle domande di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva di cui all'articolo 22 della presente legge;

d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 52 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

e) pronuncia la riforma o la rivedibilità di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica;

f) pronuncia l'arruolamento nell'Esercito di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i già arruolati volontariamente;

g) pronuncia l'arruolamento senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 13;

h) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncerà altresì il loro arruolamento senza visita;

i) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza;

l) fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente avviati alle armi.

Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorità giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, purché non abbiano titolo a dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.

Il Ministro per la difesa ha la facoltà di dispensare dall'esame personale gli iscritti per i quali dal consiglio di leva sia stata accertata l'esistenza dei titoli idonei ad ottenere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva.

Art. 15.

Gli iscritti nelle note definitive hanno l'obbligo di presentarsi alla data e al consiglio di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva; ai predetti iscritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM più vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave.

Le autorità diplomatiche o consolari all'estero possono impedire il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva.

I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa.

Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio di leva della capitaneria di porto competente e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.

Sono dispensati dal presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM gli iscritti che si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Art. 16.

Il consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM, dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e delibera relativamente agli argomenti indicati nel precedente articolo 14, escluse le lettere *a*), *f*) ed *l*), e nell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Inoltre delibera:

a) la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone comunicazione all'ufficio di leva della capitaneria di porto competente, per i successivi adempimenti;

b) la cancellazione dalle note definitive, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva:

1) degli iscritti di cui ai numeri 1), 4), 5) e 6) del precedente articolo 6;

2) degli iscritti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 6, previo esame di documentata domanda;

c) il computo nella leva dei già arruolati volontariamente nel CEMM e nella guardia di finanza - contingente di mare, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

d) l'arruolamento nel CEMM degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l'arruolamento dei restanti idonei nell'Esercito.

Il presidente del consiglio di leva, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell'arruolato nel CEMM da parte dell'ufficio di leva della capitaneria di porto competente o fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

Art. 17.

Il numero degli arruolati di leva nel CEMM e la data del loro avviamento alle armi vengono determinati dal Ministro in relazione alle esigenze della Marina.

Alla chiamata ed all'avviamento alle armi provvedono gli uffici di leva delle capitanerie di porto.

I predetti arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.

Art. 18.

Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le forze armate o corpi dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate o corpi armati dello Stato non è computabile nella ferma di leva.

Art. 19.

Il Ministro per la difesa può disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:

a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;

b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;

c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni;

d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;

e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.

Fermi restando i limiti massimi di età stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di un anno. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno.

Non possono fruire del ritardo di cui ai precedenti commi i giovani che abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per più di due anni, ai sensi del successivo articolo 20.

I militari — in congedo illimitato provvisorio — che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente primo comma, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

2) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà, scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio ai corsi superiori, purchè, in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi;

3) abbiano fatto passaggio, prima di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria o ad altro istituto superiore;

4) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di specializzazione o per sostenere gli esami di Stato o l'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 20.

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace può essere concesso alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiduesimo anno di età agli arruolati che siano:

a) alunni dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati. Anche gli alunni della penultima e terz'ultima classe possono godere del ritardo del servizio alla condizione che essi possano ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di età;

b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturità o di abilitazione oppure di idoneità all'ultima e penultima classe presso istituti statali, legalmente riconosciuti o parificati che siano contemporaneamente iscritti e frequentino rispettivamente l'ultima, penultima o terz'ultima classe di una scuola privata autorizzata, purché possano completare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di età;

c) candidati esterni agli esami di maturità o di abilitazione in possesso del titolo di ammissione all'ultimo anno di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati;

d) candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneità all'ultima classe di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o parificato.

Il ritardo previsto dal primo comma può essere concesso, a domanda, agli arruolati che siano alunni di scuola media superiore ordinata in corsi, della durata complessiva di anni sette, alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.

Art. 21.

Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'età prescritta dal primo comma del precedente articolo 19 e dall'articolo 20.

Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica ovvero, se della Marina, con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo o, al massimo, col primo scaglione della classe successiva.

Art. 22.

In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni, da accertarsi dai consigli di leva:

1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermità di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio o per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie;

2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;

3) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;

4) primogenito o unico figlio maschio di padre vivente, affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale atti-

vità lavorativa e non eserciti, di fatto, altra attività lavorativa, ovvero di madre vedova o nubile, purchè, in entrambi i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

7) vedovo o celibe con prole;

8) ammogliato con prole, salvo quanto previsto dal secondo comma del successivo articolo 24.

In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle forze armate, il Ministro per la difesa può non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o più dei titoli elencati al primo comma.

Art. 23.

L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo precedente è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva.

Tale disposizione non è applicabile nell'ipotesi di cui ai numeri 7) ed 8) del primo comma dell'articolo precedente e della dispensa di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al numero 6) del precedente articolo, i figli che non abbiano potuto ultimare la ferma di leva perchè dichiarati non idonei al servizio sono considerati come se avessero soddisfatto gli obblighi del servizio militare.

Art. 24.

I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati:

1) quando sussistano perfetti entro la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorra per ragioni di età o per legittimo rimando;

2) quando si verifichino tra la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre ed il giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l'iscritto stesso è interessato, purché derivino da modificazioni sopravvenute alla situazione di famiglia, non determinate dalla volontà degli interessati.

Qualora il titolo di ammogliato con prole sia stato maturato dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando, la dispensa è subordinata all'accertamento della condizione che a causa della partenza alle armi dell'arruolato la famiglia acquisita venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza.

Art. 25.

I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati sino alla data di chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando.

I titoli che sorgano negli ultimi dieci giorni della sessione di leva e quelli che sorgano per sopravvenute modificazioni della situazione di famiglia non derivante dalla volontà degli interessati dopo la chiusura della sessione stessa possono essere fatti valere per gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica non oltre il decimo giorno successivo alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente al quale l'interessato è tenuto a rispondere e per gli arruolati nel CEMM non oltre il decimo giorno successivo alla data di ricezione del precetto personale di avviamento alle armi.

I titoli invece che sorgano per sopravvenute modificazioni nella situazione di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati dopo la data di affissione del manifesto di chiamata alle armi o di ricezione del precetto personale possono essere fatti valere fino al giorno precedente a quello di inizio dalla chiamata alle armi.

Art. 26.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dal n. 1) al n. 8) dell'articolo 22, oppure determinate ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo sempre che detta condizione sia stata inserita nel manifesto di chiamata alla leva della classe la cui leva è in corso al momento della domanda.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è pronunciata dai consigli di leva.

Art. 27.

I militari dispensati dal presentarsi alle armi perchè nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di età, ovvero con le modalità di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, i quali rimpatriano prima del compimento del 28° anno di età o del 26° in caso di residenza all'estero per documentati motivi di lavoro, sono obbligati a presentarsi alle armi con il primo contingente o scaglione che sia chiamato per compiere la ferma di leva, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nelle forze armate del Paese di nascita un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con Stati esteri.

Coloro che rimpatriano dopo il compimento delle età indicate al comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

Art. 28.

Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifica-

zioni, i restanti posti che annualmente si renderanno disponibili nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, vengono conferiti:

1) nella categoria degli operai specializzati:

a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

b) nella misura del 50 per cento al personale operaio qualificato che può conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria degli specializzati;

2) nella categoria degli operai qualificati:

a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

b) nella misura del 25 per cento al personale operaio comune che può conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore;

c) nella misura del 25 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneità previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa;

3) nella categoria degli operai comuni:

a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario congedato senza demerito al termine delle ferme speciali o delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

b) nella misura del 45 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneità previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa.

I posti non ricoperti dopo le assunzioni di cui al comma precedente vengono conferiti con pubblico concorso.

La nomina dei militari volontari congedati senza demerito nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa viene effettuata per singole qualifiche di mestiere o gruppi di qualifiche affini, considerando, quale ordine di precedenza, la data di presentazione delle domande nell'ambito di ciascuna forza armata. La corrispondenza tra qualifiche di mestiere delle categorie degli operai e categorie e livello di specializzazione militare è stabilita con decreto del Ministro per la difesa.

I posti sono conferiti senza concorso a detto personale e vengono ripartiti per forza armata di provenienza in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. In mancanza di beneficiari provenienti da una forza armata, i posti vengono devoluti ai volontari congedati senza demerito appartenenti alle altre due forze armate.

E' abrogato l'articolo 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

Art. 29.

I posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che restino vacanti per mancanza di aspiranti, sono conferiti senza concorso ai volontari della rispettiva forza armata congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni che ne facciano domanda e siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo nel quale si chiede la nomina.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal collocamento in congedo.

L'ordine di precedenza per la nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande.

Qualora non venga ricoperto il terzo dei posti riservato ai sottufficiali ai sensi del primo comma, lettera *b*), dell'articolo 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, i posti rimanenti sono conferiti senza concorso agli ex volontari in possesso dei prescritti titoli di studio che ne facciano domanda.

Art. 30.

Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge, fatta eccezione per le aziende private, sono tenuti ad assumere in qualità di operai, nel limite del 5 per cento delle assunzioni annuali e riportando all'anno successivo le frazioni inferiori all'unità, i volontari specializzati delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o delle rafferme che ne facciano domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e che siano in possesso dei requisiti prescritti per dette assunzioni.

Se alle assunzioni stesse si provvede per concorso, la riserva del 5 per cento opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione è fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneità professionale si provvede mediante apposita prova.

Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti richiamati al primo comma comunicano di volta in volta al Ministero della difesa i posti disponibili per i volontari congedati e le sedi di servizio.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti suddetti rimettono al Ministero della difesa un prospetto dal quale risulti il numero dei posti sul quale è stata applicata la percentuale fissata al primo comma e, in correlazione, il numero e i nominativi dei volontari congedati assunti.

Art. 31.

Dopo i titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le assunzioni mediante concorso presso le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti richiamati nell'articolo 30, è aggiunto il seguente: « militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme ».

Art. 32.

I militari di truppa in ferma prolungata dell'Esercito possono assumere, oltre la ferma biennale prevista dalle disposizioni in vigore, una ferma triennale. I volontari a ferma biennale possono chiedere di commutarla in ferma triennale.

Al termine delle ferme contratte, i volontari suddetti possono chiedere successive rafferme annuali fino a un massimo di quattro.

I volontari di cui al presente articolo, che abbiano compiuto almeno ventiquattro mesi di servizio e non optino per la promozione a sergente di complemento ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere promossi al grado di sergente, nel limite dei posti disponibili nella forza organica determinata ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

Art. 33.

Ai volontari dell'Esercito che abbiano ultimato le ferme di cui all'articolo precedente ovvero che siano in rafferma o si trovino in congedo da non più di due anni è riservato il 50 per cento dei posti nei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali previsti dalle vigenti disposizioni per il reclutamento dei militari da avviare alla carriera di sottufficiali dell'Esercito in servizio permanente.

I volontari ammessi ai suddetti corsi debbono rinunziare al grado di sottufficiale eventualmente rivestito.

Art. 34.

I posti a concorso per l'ammissione all'Accademia militare riservati agli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che non fossero ricoperti con i predetti allievi, sono devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che siano alle armi nell'Esercito in qualità di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma.

Art. 35.

La misura dei premi di congedamento previsti dalle vigenti disposizioni, per i militari volontari delle forze armate, è stabilita in trenta giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in ferma o rafferma, con un minimo di 200.000 lire.

Ai volontari che si congedano dopo 3 anni di servizio, la misura minima del premio di congedamento dovuto è stabilita in 300.000 lire.

Sul premio di congedamento è corrisposto, a coloro che ne facciano domanda, un anticipo di lire 100.000 all'inizio di ciascun anno di ferma o rafferma.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è così sostituito:

« In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'Aeronautica che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione ».

Art. 36.

Il numero complessivo dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma volontaria o rafferma (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri) non può superare il 16 per cento del numero totale dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni alle armi.

Disposizioni transitorie

Art. 37.

La riduzione della ferma di leva prevista dal precedente articolo 1 sarà attuata con la seguente gradualità:

1) Esercito e Aeronautica:

14 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge stessa;

12 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge;

2) Marina:

22 mesi per i militari incorporati sino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge;

20 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della legge stessa;

18 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 38.

L'anticipo della chiamata alla leva e della chiamata alle armi previsto dai precedenti articoli 2 e 3 sarà attuato gradualmente, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un programma definito dal Ministro per la difesa.

Per l'attuazione dell'anticipo della chiamata alla leva, i capi delle amministrazioni comunali, gli uffici di leva presso i distretti militari e quelli delle capitanerie di porto devono procedere, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di competenza nei riguardi di ciascuna delle classi dei giovani che in detto anno compiono il diciottesimo ovvero il diciassettesimo anno di età.

A tale scopo, i capi della amministrazioni comunali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere ai capi degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nella Aeronautica e, per i comuni costieri, anche a quelli degli uffici di leva delle capitanerie di porto copia autentica della lista di leva dei giovani che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, compiono il diciassettesimo anno di età.

Art. 39.

Fermo restando quanto prescritto nei precedenti articoli 37 e 38 le disposizioni di cui ai seguenti articoli trovano applicazione come appresso specificato:

1) articoli 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15: a decorrere dall'iscrizione sulle liste di leva dei giovani che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, compiono il 17° anno di età;

2) articoli 13 e 14: a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

3) articoli 8, 9, 16, 17 e 41: a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha termine il ciclo di anticipo della chiamata alla leva ed alle armi di cui all'articolo 38 della presente legge;

4) articoli 19, 20 e 21: a decorrere dalla chiamata alle armi della classe successiva a quella presentatasi alle armi nell'anno di entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti a classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 85, 86 ed 87 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni;

5) articolo 18: a decorrere dalla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella presentatasi alle armi nell'anno di entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti a classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui al primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 35 si applicano ad iniziare dai volontari prosciolti o collocati in congedo al termine delle ferme o rafferme nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Fino alle decorrenze indicate nei precedenti commi continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 28, 30 e 31, sono fatti salvi i concorsi e le assunzioni in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni:

1) i termini sottoindicati sono sostituiti come specificato a fianco di ciascuno di essi:

leva di terra: leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi;

leva di mare: leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare, con ferma di leva di 18 mesi;

lista di leva di mare: note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare;

consigli di leva di terra: consigli di leva di cui alla tabella in allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

consigli di leva di mare: consigli di leva di cui alla tabella allegata alla presente legge;

uffici di leva di terra: uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica;

uffici di leva di mare: uffici di leva delle capitanerie di porto;

2) i seguenti articoli sono abrogati e sostituiti da quelli della presente legge a fianco di ciascuno di essi indicati;

articolo 2 dall'articolo 4;
articolo 12 dall'articolo 5;
articolo 13 dall'articolo 6;
articolo 27 dall'articolo 9;
articolo 28 dall'articolo 8;
articolo 39 dall'articolo 10;
articolo 40 dall'articolo 11;
articolo 43 dall'articolo 12;
articolo 44 dall'articolo 2;
articolo 45 dall'articolo 13;
articolo 66 dall'articolo 17;
articolo 78 dall'articolo 3;
articolo 81 dall'articolo 1;
articolo 85 dall'articolo 19;
articolo 86 dall'articolo 20;
articolo 87 dall'articolo 21;
articolo 91 dall'articolo 22;
articolo 92 dall'articolo 23;
articolo 96 dall'articolo 24;
articolo 61 dall'articolo 14;
articolo 63 dall'articolo 15;
articolo 64 dall'articolo 16;
articolo 97 dall'articolo 25;
articolo 103 dall'articolo 27;
articolo 105 dall'articolo 26;

3) il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dall'articolo 7 della presente legge;

4) il primo comma dell'articolo 83 è sostituito dall'articolo 18 della presente legge;

5) negli articoli 17, 34, 42 e 56, il riferimento al diciottesimo anno di età è modificato in diciassettesimo anno di età;

6) il riferimento al quinto comma dell'articolo 63, contenuto nel primo comma - lettera *c*) dell'articolo 135 è rettificato in riferimento al quarto comma dello stesso articolo 63, quale risulta sostituito dall'articolo 15 della presente legge;

7) il riferimento al numero 4) dell'articolo 91, contenuto nell'articolo 98, è rettificato in riferimento al numero 6) dello stesso articolo 91, quale risulta sostituito dall'articolo 22 della presente legge;

8) nell'articolo 116 è cancellato l'inciso « nonchè l'eventuale passaggio dalla leva di mare a quella di terra in base all'articolo 13, secondo comma, del presente decreto »;

9) dopo la tabella « Allegato *A* » è aggiunta la tabella « Allegato *B* » quale risulta dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 41.

Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e alla tabella allegata alla presente legge, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 42.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1975 saranno aumentati complessivamente delle seguenti somme per gli esercizi finanziari sottoindicati:

	Milioni
esercizio finanziario 1975	3.000
esercizio finanziario 1976	33.958
esercizio finanziario 1977	51.756
esercizio finanziario 1978	69.943

	Milioni
esercizio finanziario 1979	78.026
esercizio finanziario 1980	77.981
esercizio finanziario 1981	77.981
esercizio finanziario 1982	50.973
esercizio finanziario 1983 e successivi . .	37.492

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1975

LEONE

MORO — FORLANI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA

SEDI E ZONE DI COMPETENZA TERRITORIALE DEI CONSIGLI DI LEVA

Numero d'ordine	Sedi	Zone di competenza territoriale
1	La Spezia	Quella delle capitanerie di porto di Cagliari, Castellammare di Stabia, Civitavecchia, Gaeta, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Napoli, Olbia, Portoferraio, Porto Torres, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Savona, Torre del Greco, Viareggio e Vibo Valentia.
2	Taranto	Quella delle capitanerie di porto di Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Catania, Chioggia, Crotone, Gallipoli, Manfredonia, Messina, Molfetta, Monfalcone, Palermo, Pescara, Porto Empedocle, Ravenna, Rimini, Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1975, n. 192.

Approvazione del nuovo statuto della « Chiesa evangelica luterana in Italia », in Roma.

N. 192. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto dell'istituto di culto acattolico denominato « Chiesa evangelica luterana in Italia », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1975, n. 193.

Modificazioni allo statuto dell'Opera della Chiesa cristiana dei fratelli, in Firenze.

N. 193. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, col quale,, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvate le modificazioni agli articoli 8 e 25 dello statuto dell'Opera della Chiesa cristiana dei fratelli, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1975, n. 194.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Anna e di S. Lorenzo, in Montiglio.

N. 194. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato 1° luglio 1974, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Anna, in frazione Sant'Anna del comune di Montiglio (Asti), e di S. Lorenzo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975.

Nomina del presidente dell'Automobile club d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale l'Automobile club d'Italia e ne fu approvato lo statuto;

Visto l'art. 21 dello statuto dell'Automobile club d'Italia (A.C.I.), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881;

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il processo verbale della seduta dell'assemblea dell'Automobile club d'Italia svoltasi in Roma in data 15 marzo 1975, da cui risulta che l'avv. Filippo Carpi de Resmini è stato designato per la nomina a presidente del sodalizio;

Visto il parere favorevole del Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Filippo Carpi de Resmini è nominato, per un triennio, presidente dell'Automobile club d'Italia (A.C.I.).

Dato a Roma, addì 10 aprile 1975

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1975
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 353

(4815)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1974.

Costituzione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella città di Oristano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 1968, che decentra compiti e funzioni dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari alla sezione zonale di Oristano;

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 306, che istituisce la provincia di Oristano;

Visto l'art. 11, comma primo, n. 2, della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai sensi e per effetto del quale gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione hanno sede in ogni capoluogo di provincia;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della legge 16 luglio 1974, n. 306, istitutiva della provincia di Oristano, è soppressa la sezione zonale di Oristano, alla quale erano stati demandati i compiti e le funzioni dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari, di cui all'art. 12 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sulla circoscrizione territoriale comprendente i comuni elencati all'art. 2 del decreto ministeriale 11 novembre 1968.

Art. 2.

Dalla stessa data è istituito l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Oristano, che eserciterà i propri compiti e funzioni sui comuni della circoscrizione territoriale della provincia, ai sensi del precitato art. 12 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione sarda, nell'albo delle provincie di Cagliari e di Oristano e negli albi dei comuni appartenenti alla provincia di Oristano.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1975
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 391

(4816)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1974.

Approvazione del regolamento che disciplina le attribuzioni degli uffici e degli organi centrali e periferici della Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e il relativo regolamento con le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 (articoli 1, 5, 11 e 12);

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (articoli 31, terzo comma, 154, 158 a 160, 203, 204 e 381);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (art. 16);

Vista la legge 19 luglio 1957, n. 588 (articoli 3 e 4);

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1959 (art. 59);

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723 (articoli 1, 2, 3, 6 e 7);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735 (art. 12 cpv.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1419;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articoli 12 e 28);

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249 (articoli 2, primo comma, 8 e 16, lettera *C*);

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 755 (articoli 2, 4 e 12);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (articoli 14, 19 e 24);

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (articoli 1, 2, 3, cpv. 4, 5, 6, 8 a 15, 51, 52, 63 e 70) e la relativa tabella allegato IV, quadro *G*);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032;

Visto il testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visti i decreti ministeriali 25 febbraio 1971 e 15 gennaio 1973, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 1971 e n. 162 del 1973;

Vista la circolare 28 settembre 1973, n. 8716/66500/22.3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il parere espresso dal competente consiglio di amministrazione nella seduta del 29 novembre 1974;

Considerata la necessità di stabilire le attribuzioni particolari dei dirigenti e i compiti specifici degli altri funzionari assegnati agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento che disciplina le attribuzioni degli uffici e degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

Roma, addì 5 dicembre 1974

Il Ministro: REALE

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI E DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEGLI ARCHIVI NOTARILI.

Art. 1.

Agli archivi notarili distrettuali contemplati dal primo e dal secondo comma dell'art. 2 della legge 28 luglio 1961, n. 723, sono rispettivamente preposti, in qualità di titolari, dirigenti superiori con le funzioni di sovrintendente e primi dirigenti con quelle di conservatore capo.

La preposizione agli uffici di cui sopra è disposta o revocata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia sentito il consiglio di amministrazione degli archivi notarili.

Alla direzione dei restanti archivi notarili distrettuali sono preposti con decreto ministeriale conservatori capi aggiunti o conservatori superiori. Salvo il disposto del successivo art. 3, primo comma, i funzionari, che all'atto della promozione alla qualifica di conservatore capo r.e. ricoprono uno degli uffici di cui al presente capoverso, conservano la titolarità dell'uf-

ficio sino a che, per effetto dello inquadramento contemplato dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, non vengano assegnati ad una sede dirigenziale.

Art. 2.

Un dirigente superiore con funzioni ispettive e con competenza per la circoscrizione territoriale determinata dalla tabella *A* allegata alla legge n. 723 del 1961 è, con le modalità di cui al capoverso del precedente articolo, preposto in qualità di titolare agli uffici istituiti presso gli archivi notarili distrettuali di Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo.

Il predetto dirigente superiore attende alle funzioni spettantegli a norma degli articoli 5 della legge 17 maggio 1952, n. 629 e 4 della legge 19 luglio 1957, n. 588, a quelle particolari contemplate dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e ad ogni altra prevista da disposizioni legislative e regolamentari, provvedendo a quanto stabilito dall'art. 20 cpv. del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 36 del testo unico, n. 1214 del 1934.

Art. 3.

La reggenza degli archivi notarili contemplati al primo e secondo comma dell'art. 2 della legge 28 luglio 1961, n. 723, è, per il periodo eccedente i primi trenta giorni, conferita, con decreto del Ministro e sentito il consiglio di amministrazione, a funzionari che rivestano qualifica dirigenziale o, all'occorrenza, ad impiegati delle qualifiche ad esaurimento che abbiano dato prova di distinta capacità, di cospicuo rendimento e di spiccata attitudine direttiva. Non è richiesto il parere del predetto consiglio per il conferimento della reggenza a primi dirigenti ove la stessa comporti lo svolgimento di funzioni di pari livello.

Ove non sia possibile conferirlo ai predetti funzionari l'incarico verrà temporaneamente affidato con decreto ministeriale a conservatori capi aggiunti e non contemplerà le particolari attribuzioni elencate ai numeri 1) e 11) e alla lettera *f*) del successivo art. 4.

La reggenza dei restanti archivi notarili distrettuali è conferita con decreto ministeriale a conservatori e, ove occorra, ad impiegati della carriera di concetto. Per eccezionali esigenze di servizio l'incarico può essere affidato ad impiegati di ruolo della carriera esecutiva che rivestano qualifica non inferiore ad aiutante principale.

Le sedi, cui siano assegnati conservatori in qualità di reggenti, si considerano coperte a tutti gli effetti.

I conservatori che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, si trovano preposti agli archivi notarili di cui al terzo comma dell'art. 1 verranno confermati nella sede con incarico della reggenza dell'ufficio.

Ispettori generali del ruolo ad esaurimento possono con decreto ministeriale essere assegnati in sottordine e in soprannumero agli uffici di cui all'art. 2 del presente decreto. Nelle attribuzioni di tali impiegati non rientrano le ispezioni ordinarie e straordinarie agli archivi notarili di livello dirigenziale.

Art. 4.

Oltre a quelle istituzionali loro attribuite dall'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e alle altre elencate nel successivo articolo, i dirigenti preposti agli uffici periferici richiamati al primo comma del precedente art. 1 esercitano le seguenti funzioni particolari:

1) concessione di congedi straordinari per matrimonio, per esami o per cure richieste dallo stato di invalidità e riduzione degli assegni nell'ipotesi di cui all'art. 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, previa delega del competente organo centrale; legittimazione delle assenze autorizzate dalle disposizioni in vigore;

2) attribuzione degli aumenti periodici e delle classi di stipendio (o di retribuzione);

3) attribuzione degli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli;

4) concessione delle quote di aggiunta di famiglia per tutte le persone riconosciute a carico degli impiegati e dei pensionati amministrati;

5) corresponsione del trattamento provvisorio di pensione nei casi previsti dall'art. 162 del testo unico n. 1092 del 1973;

6) liquidazione del trattamento di missione e di trasferimento e pagamento delle stesse sui fondi accreditati;

7) attribuzione (a domanda) dell'indennità speciale annua di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, sostituito dall'art. 12 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

8) concessione di sussidi in caso di particolare comprovata gravità e nei limiti di eventuale delega;

9) stipulazione dei contratti (lettera *b*) degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972) e designazione del funzionario che, in qualità di ufficiale rogante, riceva detti contratti e i verbali di aggiudicazione;

10) operazioni successive all'approvazione dei predetti contratti (liquidazione e pagamento del saldo previa collaudazione eseguita dai competenti organi; formazione e approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi entro gli originali limiti di spesa; non applicazione di clausole penali; determinazione di promuovere o resistere a liti sentita la competente Avvocatura dello Stato, lettere *c*), *d*), *e*), *f*) degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972);

11) concessione e revoca di anticipazioni nonchè recuperi a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 627/1972 e con le modalità di cui al decreto 25 novembre 1972 del Ministro per il tesoro.

Tutti i provvedimenti, emanati dai dirigenti e non aventi carattere preparatorio, sono definitivi.

Nell'ambito delle circoscrizioni territoriali indicate nell'annessa tabella *A* i dirigenti superiori con funzioni di sovrintendenti provvedono altresì:

a) alla formulazione di giudizi complessivi annuali;

b) alla legalizzazione delle firme apposte su copie (totali o parziali) e su certificati dai capi degli archivi notarili distrettuali;

c) al rilascio delle tessere di riconoscimento ad impiegati, pensionati e loro famiglie nonchè alle variazioni ed annotazioni da apportare alle stesse anche ai fini di cui all'art. 200 del testo unico n. 1092/1973;

d) al rilascio di documenti validi per la riscossione dei titoli di spesa emessi per il pagamento delle pensioni;

e) a disporre, previa delega del Ministro, le ispezioni agli archivi notarili mandamentali proposte dal capo dell'archivio notarile distrettuale;

f) alla elaborazione di progettazioni per la microfilmatura dei documenti e la meccanizzazione dei servizi.

I provvedimenti di cui ai precedenti numeri 1) a 5), 9) e 10) debbono essere comunicati senza indugio, in copia autentica o in originale e a mezzo plico raccomandato, all'Amministrazione centrale e, all'occorrenza e secondo le istruzioni da emanarsi separatamente, al competente ufficio controllo della Corte dei conti e alla ragioneria centrale (sezione archivi notarili).

Ai dirigenti spetta inoltre provvedere, previa diffida ad adempiere entro congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori degli organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati.

Art. 5.

Oltre a quelle istituzionali loro attribuite dall'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, il personale direttivo preposto agli uffici periferici di cui al terzo comma del precedente art. 1 esercita le seguenti altre funzioni:

1) concessione di congedi ordinari e di congedi annuali al personale di ruolo e n.d.r.;

2) concessione di congedi per matrimonio al personale n.d.r.;

3) rapporti informativi annuali, riduzione degli assegni per motivi disciplinari, sospensione cautelare e accertamenti delle cause di assenza dal servizio nei confronti del personale n.d.r.;

4) assunzioni temporanee di personale straordinario e cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi;

5) sanzioni pecuniarie al personale di ruolo della carriera ausiliaria;

6) apertura di partite provvisorie di spesa per il personale di prima nomina;

7) pagamento in via provvisoria degli assegni di aspettativa per motivi di salute;

8) richieste di visita di controllo per accertamenti delle condizioni di salute, previa delega ministeriale;

9) concessione di sussidi funeratizi nei limiti di eventuale delega e secondo le modalità annualmente stabilite dal consiglio di amministrazione;

10) autenticazioni ai fini amministrativi e autenticazioni di cui all'art. 5 della legge n. 1290/1962;

11) liquidazione dei compensi per lavoro straordinario e pagamento degli stessi sui fondi accreditati;

12) consegna delle copie dei decreti di liquidazione delle pensioni, attribuzione (d'ufficio) degli assegni accessori di cui all'art. 195, secondo comma, del testo unico n. 1092/1973, comunicazioni di cui all'art. 9 della legge n. 46/1958;

13) recupero di crediti e rateizzazione dei rimborsi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1544/1955; recuperi di cui all'art. 36 cpv. del decreto del Presidente della Repubblica n. 895/1950;

14) comunicazioni di cui agli articoli 3, terzo comma, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973 e ai decreti del Ministro per le finanze 12 marzo 1974 (art. 5) e 13 aprile 1974 (articoli 1 e 5);

15) adempimenti di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, all'art. 145 del testo unico n. 1092/1973 e all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973;

16) voltura delle partite, relative a fitti passivi o ad annualità e altre prestazioni a carico del bilancio degli archivi notarili, a favore del nuovo avente diritto in caso di mutamento della persona dell'originario creditore;

17) progettazioni per la installazione di dispositivi termoigrometrici nonchè di impianti per la deumidificazione, la prevenzione incendi e la protezione dalle scariche atmosferiche;

18) adozione di misure (spolveratura periodica e disinfestazione del materiale e delle attrezzature archivistiche, rilegatura degli atti ecc.) idonee ad assicurare la perfetta conservazione del materiale, nei limiti dei fondi annualmente accreditati.

I provvedimenti e gli atti di cui ai precedenti numeri 1) a 6), 8), 13), 15), 16) debbono essere comunicati in copia autentica o in originale e a mezzo plico raccomandato all'Amministrazione centrale e, all'occorrenza e secondo le istruzioni da emanarsi separatamente, alla Corte dei conti e alla ragioneria centrale.

Le attribuzioni contemplate dal presente articolo spettano anche agli impiegati incaricati della reggenza dell'ufficio.

Art. 6.

I conservatori capi (r.e. ed aggiunti), assegnati in sottordine agli archivi notarili distrettuali di Roma, Milano, Napoli e Torino, oltre che attendere a compiti di collaborazione, esercitano le seguenti attribuzioni:

1) denunzia delle contravvenzioni ai sensi dell'art. 110 legge n. 89 del 1913, degli articoli 226 e 251 del regio decreto n. 1326 del 1914, dell'art. 22 cpv. del regio decreto-legge n. 1666 del 1937 e dell'art. 9 della legge n. 64 del 1934;

2) riscossione delle tasse spettanti all'Archivio nonchè delle quote di onorario, dei contributi e delle penalità spettanti alla Cassa nazionale del notariato con la procedura coattiva prevista per l'ingiunzione fiscale;

3) concessione e revoca delle autorizzazioni contemplate dagli articoli 44 della legge n. 1158 del 1954, 304 del regio decreto n. 1326 del 1914 e 21 delle istruzioni 12 dicembre 1959;

4) verificazione degli atti dei notai cessati dall'esercizio professionale nel distretto, provvedimenti e verbalizzazioni di cui all'art. 152, primo e secondo comma, del regio decreto n. 1326 del 1914; completamento, regolarizzazione e riordinamento degli atti dei predetti notai nonchè provvedimenti di cui all'art. 149, ultimo comma, del regio decreto n. 1326 del 1914;

5) spedizione di copie in forma esecutiva e annotazioni di cui all'art. 20 cpv. delle istruzioni 12 dicembre 1959;

6) firma degli ordini di pagamento per spese fisse (art. 389 R.C.G.S. e art. 752 I.G.S.T. 30 giugno 1939) e consegna diretta degli assegni agli intestatari con le modalità di cui agli articoli 316, 420 e seguenti R.C.G.S.;

7) concessione di congedi ordinari o annuali;

8) richieste per il collocamento d'ufficio in aspettativa; accertamenti delle cause di assenza dal servizio del personale n.d.r.;

9) ispezioni straordinarie di cui all'art. 78 del regio decreto n. 1326 del 1914;

10) proposte e pareri di cui agli articoli 121 legge n. 89 del 1913 e 8 del regio decreto n. 3138 del 1923; vigilanza sul regolare andamento del servizio degli archivi notarili mandamentali; istruzioni agli archivisti o ai reggenti e denunzie al procuratore della Repubblica; ispezioni ai predetti archivi disposte ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del presente decreto.

Le attribuzioni di cui ai numeri 1) a 4) del presente articolo vengono esercitate per competenza propria; quelle invece contemplate nei successivi numeri 5) a 10) sono esercitate unicamente per delega del titolare.

Gli atti di delega per la firma degli ordini di pagamento e quelli di revoca di tale delega, redatti in triplice esemplare, debbono convalidarsi col bollo dell'ufficio, essere sottoscritti dal delegante e, per presa visione, dal funzionario incaricato ed essere infine comunicati, pel tramite dell'ufficio centrale, alla Corte dei conti.

Ai conservatori capi, eventualmente assegnati in sottordine agli archivi notarili di livello dirigenziale inferiore, si applicano le disposizioni del successivo articolo 7 (numeri 5) e 7) a 10).

Art. 7.

I conservatori superiori, assegnati in sottordine agli archivi notarili distrettuali di cui all'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 723/1961, oltre che attendere a compiti di collaborazione esercitano le seguenti attribuzioni:

1) operazioni di ritiro e controllo contemplate dagli articoli 142 e 145 del regio decreto n. 1326/1914 e rilascio delle prescritte ricevute;

2) comunicazioni e denunzie di cui agli articoli 345, primo comma, 424, primo e secondo comma, 622 e 623 del codice civile; agli articoli 3 e 7 del regio decreto n. 318/1942; all'art. 85 del regio decreto n. 1238/1939; all'art. 38, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409/1963;

3) visto di cui all'art. 26 del regio decreto-legge n. 1737/1924;

4) istruttoria per l'accertamento della dipendenza o meno dell'infermità da causa di servizio ai fini anche della concessione dell'equo indennizzo;

5) richieste di cui all'art. 221, quarto comma, del regio decreto n. 1326/1914 e dell'art. 16 delle istruzioni 12 dicembre 1959;

6) comunicazione dei provvedimenti, adottati dall'archivio, all'Amministrazione centrale;

7) ricezione dei verbali di pubblicazione, apertura e restituzione degli atti di ultima volontà nonchè dei verbali di restituzione dei documenti; richieste di trascrizioni dei legati;

8) autenticazione delle copie (totali o parziali) degli atti depositati nell'archivio notarile e spedizione di certificati, anche negativi, concernenti i predetti atti; autenticazione delle copie da collocarsi in luogo dell'originale documento consegnato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 98 del regio decreto numero 1368/1941; spedizione di copie, estratti e certificati richiesti ai sensi dell'art. 305 del regio decreto n. 1326/1914 o per uso del gratuito patrocinio; rilascio della copia del testamento pubblico ai sensi dell'art. 743 cpv. del codice di procedura civile; collazione;

9) operazioni di inventario degli atti, repertori, registri, indici e sigilli dei notai per qualsiasi causa cessati dall'esercizio professionale nel distretto; redazione dei relativi verbali ed eventuali operazioni di cui all'art. 150, ultimo comma, del regio decreto n. 1326/1914;

10) sottoscrizione delle bollette di riscossione.

Le attribuzioni di cui ai numeri 1) a 6) del presente articolo vengono esercitate per competenza propria; quelle invece contemplate nei successivi numeri 7) a 10) sono esercitate unicamente per delega del titolare. Possono essere delegati a ricevere la promessa solenne e il giuramento degli impiegati, a redigere i relativi verbali e quelli successivi di immissione in servizio (di prova o di ruolo). Ove manchi il conservatore capo (r.e. o aggiunto) potrà infine loro delegarsi quanto previsto ai numeri 6) e 8) dell'art. 6.

Art. 8.

Gli impiegati, che rivestono la qualifica di conservatore e siano assegnati agli archivi notarili distrettuali di cui all'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 723/1961, oltre ad atten-

dere a compiti di collaborazione esercitano le seguenti attribuzioni di cui quelle riportate ai numeri 1) a 9) per competenza propria:

1) autenticazioni a fini amministrativi (legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata con legge 11 maggio 1971, n. 390);

2) spedizione delle copie e dei certificati di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1737/1924, agli articoli 35, ultimo comma, 253, ultimo comma, e 257 cpv. del regio decreto n. 1326/1914, all'art. 56 cpv. delle istruzioni 12 dicembre 1959;

3) comunicazioni di cui all'art. 14 cpv. del regio decreto-legge n. 1324/1923; all'art. 28, ultimo comma, delle istruzioni 12 dicembre 1959; all'art. 55 del regio decreto n. 1326/1914; all'art. 622 del codice civile;

4) comunicazione dei provvedimenti, adottati dall'archivio, agli interessati, osservato il disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

5) vidimazione dei fogli dei repertori notarili, dei fascicoli supplementari e del registro somme e valori;

6) annotazioni di cui agli articoli 59 della legge n. 89/1913, 70 del regio decreto n. 1326/1914, 163 cpv. e 608, ultimo comma, del codice civile;

7) rilascio delle ricevute di cui agli articoli 79 e 251 cpv. del regio decreto n. 1326/1914 e 57, quarto comma, delle istruzioni 12 dicembre 1959;

8) rilascio del certificato, annotazioni e provvedimenti contemplati dagli articoli 250 e 251 R.C.G.S.;

9) adempimenti di cui agli articoli 14, 35, 36, terzo comma, 42, 43, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, modificato con legge 25 novembre 1957, n. 1139; adempimenti di cui agli articoli 498, 505 cpv. e 508 R.C.G.S.;

10) legalizzazione di firme su delega del titolare.

I predetti impiegati partecipano alle commissioni di scarto dei documenti e, in mancanza ovvero nel caso di assenza o legittimo impedimento dei conservatori superiori, potrà loro delegarsi la sottoscrizione delle bollette di riscossione.

Art. 9.

Fermo restando il disposto dell'art. 3, primo comma, della legge n. 723 del 1961 gli impiegati della carriera di concetto in pianta stabile negli archivi notarili distrettuali svolgono altresì compiti di segreteria ed esplicano le seguenti altre attribuzioni:

1) certificazioni e operazioni di cui all'art. 250 R.C.G.S. nei casi e con le modalità contemplate in detto articolo e in quello immediatamente successivo, salva la riserva prevista dall'art. 8, n. 8), del presente decreto;

2) autenticazione delle copie di cui all'art. 367 R.C.G.S. e rilascio dei duplicati delle stesse nel caso previsto dalle I.G.S.T.; sottoscrizione delle situazioni partitarie;

3) sottoscrizione dei prospetti semestrali delle principali operazioni dell'archivio notarile;

4) adempimenti e firme prescritti dagli articoli 398 cpv. e 423 R.C.G.S.;

5) controfirma degli ordini di pagamento delle spese fisse nel caso previsto dall'art. 753 I.G.S.T., 30 giugno 1939;

6) comunicazioni di cui all'art. 29, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970 e all'art. 9 della legge 15 febbraio 1958, n. 46; consegna dei certificati di iscrizione nonchè dei duplicati e delle copie degli stessi ai pensionati e autenticazione delle firme degli interessati su tali documenti; comunicazioni all'ufficio centrale per gli effetti di cui all'art. 5 cpv. del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423;

7) autenticazione delle sottoscrizioni apposte alle dichiarazioni di esistenza in vita (art. 2 della legge n. 15/1968);

8) vigilanza sulla esecuzione delle forniture e dei lavori (in appalto e in economia) ai sensi degli articoli 118 e 119 R.C.G.S.;

9) controllo dei conti annuali degli archivi notarili mandamentali;

10) intervento negli inventari di cui all'art. 239 del regio decreto n. 1326/1914 o redazione degli stessi nel caso contemplato dall'ultimo comma stesso articolo;

11) comunicazione agli interessati dei debiti accertati a loro carico specificandone l'ammontare, la causale e le modalità di recupero, osservato il disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

12) servizi di cassa, compilazione dei documenti di entrata e, fuori dei casi stabiliti al capoverso successivo nonchè all'art. 7, n. 10), e all'art. 8, ultimo comma, del presente decreto, sottoscrizione delle bollette di riscossione, con obbligo di versamento giornaliero di tutte le somme riscosse o comunque esistenti in cassa, nelle mani del capo dell'archivio.

Negli uffici in cui la redazione delle bollette venga effettuata con sistema meccanografico la firma dei documenti di entrata e la materiale esazione dei relativi proventi possono delegarsi ad un impiegato appartenente alla carriera di concetto (o, all'occorrenza, a quella esecutiva) anche se vi prestino effettivo servizio conservatori o conservatori superiori.

Le attribuzioni di cui ai numeri 7) a 12) del presente articolo vengono esercitate per delega del titolare. In mancanza o nel caso di assenza o legittimo impedimento di impiegati che rivestano la qualifica di conservatore potranno loro delegarsi le comunicazioni, la vidimazione e gli adempimenti di cui ai numeri 3), 5) e 9) del precedente articolo. In mancanza di impiegati direttivi partecipano alle commissioni di scarto dei documenti.

Art. 10.

Salvo quanto attribuito dal presente decreto alla competenza di altri organi, al dirigente generale, preposto alla direzione dell'ufficio centrale archivi notarili con funzioni di capo del personale, spetta l'emanazione dei provvedimenti che hanno per contenuto:

1) i congedi ordinari e annuali al personale (di ruolo e n.d.r.) in servizio presso l'ufficio centrale e a quello preposto agli uffici periferici;

2) i congedi straordinari e le aspettative ai direttori di divisione;

3) le aspettative per motivi di famiglia;

4) le sanzioni disciplinari della censura e della riduzione di stipendio;

5) le sanzioni pecuniarie al personale ausiliario in servizio presso l'ufficio centrale;

6) la sospensione cautelare obbligatoria di impiegati in servizio presso l'ufficio centrale nel caso di cui all'art. 91, primo comma, ultima parte, del testo unico n. 3/1957;

7) la sospensione dalla qualifica per pena detentiva e la revoca di diritto della sospensione stessa;

8) la concessione degli assegni alimentari;

9) i rapporti informativi annuali, la sospensione cautelare e relativa revoca, la riduzione degli assegni per motivi disciplinari nei confronti del personale n.d.r. in servizio presso l'ufficio centrale, la concessione dell'assegno alimentare ai familiari dello stesso;

10) la proroga del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. 10 del testo unico n. 3/1957 e la liquidazione della relativa indennità; la restituzione ai ruoli di provenienza ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

11) il collocamento a riposo e le volontarie dimissioni dall'ufficio del personale di ruolo;

12) la decadenza dall'impiego anche per i casi di incompatibilità e la decadenza dalla nomina;

13) la diffida di cui all'art. 63 del testo unico n. 3/1957;

14) la dispensa dal servizio a norma degli articoli 71 e 129 del testo unico n. 3/1957;

15) la cessazione dal servizio per passaggio ad altra carriera o per assunzione di altro pubblico impiego;

16) il collocamento in disponibilità e la successiva dispensa dal servizio;

17) la concessione delle quote di aggiunta di famiglia;

18) la liquidazione dei compensi per lavoro straordinario agli impiegati in servizio presso l'ufficio centrale e la liquidazione dei compensi ai componenti di commissioni costituite con decreto del Ministro;

19) la concessione di sussidi agli impiegati degli archivi notarili loro vedove ed orfani;

20) le ammende, multe ed altre penalità pecuniarie di cui agli articoli 9, terzo comma, 21, 22 e 25 del regio decreto numero 970/1929, agli articoli 228, 229, 337 e 436 R.C.G.S.; all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1096/1955;

21) i recuperi di crediti derivanti da responsabilità di funzionari e impiegati (art. 73 cpv. del regio decreto n. 2440/1923; art. 1 del regio decreto-legge n. 295/1939; art. 4 della legge n. 424/1966);

22) la liquidazione dei danni, la stipulazione e il pagamento delle transazioni di cui all'art. 5 della legge n. 1833/1962;

23) le somministrazioni di fondi agli archivi notarili distrettuali e sussidiari (art. 21 del regio decreto n. 970/1929);

24) la reggenza degli archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali; l'applicazione di impiegati da uno ad altro archivio; l'incarico delle ispezioni e verificazioni agli atti dei notai in esercizio o cessati o trasferiti; la revoca dei relativi provvedimenti. Le attribuzioni di cui al presente numero vengono esercitate previa delega del Ministro;

25) le ispezioni straordinarie agli archivi notarili;

26) l'autorizzazione ad eseguire servizi in economia nonchè le autorizzazioni previste dagli articoli 15 e 21, primo comma, ultima parte, del regio decreto n. 970/1929. Le attribuzioni di cui al presente numero vengono esercitate previa delega del Ministro per la giustizia e, occorrendo, di quello per il tesoro;

27) assegnazione del personale (esclusi i dirigenti) ai servizi amministrativi o contabili dell'ufficio centrale e movimento del personale stesso fra le maggiori ripartizioni di tale ufficio.

Il predetto dirigente generale esercita inoltre le funzioni ad esso direttamente attribuite da norme legislative e regolamentari nonché quelle di competenza dei direttori di divisione nel caso di vacanza del posto ovvero di assenza o legittimo impedimento del titolare.

I provvedimenti del ripetuto dirigente, ad eccezione di quelli aventi carattere preparatorio o riguardanti i movimenti di personale nell'ambito dell'ufficio, sono definitivi.

Le attribuzioni particolari, spettanti al direttore dell'ufficio centrale archivi notarili a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, competono al capo della direzione generale affari civili per gli atti e provvedimenti i cui limiti di valore eccedono, nell'ambito di un terzo, quelli in detto articolo contemplati.

Art. 11.

Fatte salve le competenze devolute col presente decreto ad altri organi, al direttore di divisione che amministra il personale e gli affari generali spettano:

1) la concessione di congedi straordinari;

2) la legittimazione delle assenze autorizzate dalle disposizioni in vigore;

3) la legittimazione delle astensioni facoltative previste dalla legge n. 1204/1971;

4) la riduzione o soppressione del trattamento economico nell'ipotesi di cui all'art. 7 della legge n. 1204/1971;

5) la concessione di aspettative per servizio militare, per infermità, per mandato parlamentare, per cariche elettive presso enti autarchici territoriali o presso organizzazioni sindacali;

6) l'attribuzione dei benefici combattentistici e degli aumenti periodici di stipendio anticipati anche per merito;

7) l'attribuzione dei normali aumenti di stipendio (o retribuzione) e delle classi di stipendio;

8) la liquidazione del trattamento di missione e di trasferimento;

9) l'emanazione dei ruoli per spese fisse (stipendi e pensioni), la richiesta ad aprire partite provvisorie di spesa per corrispondere al personale di prima nomina gli assegni fissi di spettanza, le comunicazioni di ritenute di natura non fiscale contenenti l'attestazione che non vengono superati i limiti di cedibilità degli stipendi e pensioni o gli altri particolari stabiliti dalle disposizioni vigenti;

10) la costituzione e l'annullamento della posizione assicurativa;

11) l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianità ai fini di carriera, alla liquidazione del trattamento di quiescenza diretto, alla riversibilità della pensione in favore dei familiari dei dipendenti degli archivi notarili, alla liquidazione del trattamento privilegiato diretto e di riversibilità, al riscatto dei servizi pre-ruolo, alle domande di cui all'art. 147 del testo unico n. 1092/1973;

12) la riunione e ricongiunzione dei servizi nonchè la determinazione e il riparto di cui agli articoli 151 e 153 del testo unico n. 1092/1973;

13) il rilascio dei documenti di cui all'art. 200 del testo unico n. 1092/1973;

14) la concessione del trattamento provvisorio di pensione;

15) le autorizzazioni per l'estinzione degli ordini di pagamento dei ratei di pensione mediante accreditamento su c/c postale al nome del pensionato;

16) la comunicazione immediata ai singoli archivi notarili di ogni fatto o provvedimento che determini ritardi o variazioni nel trattamento economico dei dipendenti da loro amministrati;

17) ogni altra attribuzione, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, non espressamente devoluta dalla legge o dal regolamento ad altri organi;

18) il movimento, fra i reparti della divisione, del personale in servizio.

Egli esercita inoltre le funzioni ad esso direttamente attribuite da norme legislative o regolamentari; predispone i decreti presidenziali di istituzione e soppressione degli archivi notarili mandamentali e i provvedimenti concernenti gli archivisti e i reggenti dei predetti uffici mandamentali; autorizza i versamenti degli atti antichi ai competenti archivi di Stato e le spese relative; è responsabile della regolare tenuta del protocollo e dell'archivio dell'ufficio centrale. Dispone infine, in materia di personale e di affari generali, per gli atti preliminari di competenza degli organi superiori.

Art. 12.

Fatte salve le competenze devolute dalla legge o col presente regolamento ad altri organi, al primo dirigente preposto alla divisione « Patrimonio e contabilità » spettano, entro i limiti di valore stabiliti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, l'emanazione degli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale degli archivi notarili, la stipulazione dei contratti che interessano la predetta Amministrazione centrale e tutte le operazioni successive alla stessa nonchè l'eventuale non applicazione di clausole penali, l'approvazione dei contratti stipulati dai capi degli archivi notarili, la conclusione e approvazione delle transazioni relative a lavori forniture e servizi, il promuovere liti attive e il resistere a quelle passive.

I provvedimenti emanati nelle materie di cui sopra sono definitivi.

Al predetto dirigente spettano inoltre:

1) la liquidazione dei danni, la stipulazione e il pagamento delle transazioni per i sinistri di cui all'art. 4, primo comma, della legge n. 1833/1962 previa autorizzazione del direttore dell'ufficio centrale;

2) l'emissione dei titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi qualunque sia l'importo;

3) l'emanazione dei ruoli di spesa fissa (esclusi gli stipendi e le pensioni);

4) le comunicazioni di cui agli articoli 3, terzo comma e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973 e ai decreti del Ministro per le finanze 12 marzo 1974 (art. 5) e 13 aprile 1974 (articoli 1 e 5);

5) la revisione amministrativa dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 25 del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;

6) la tenuta al corrente dell'elenco di cui all'art. 61 R.C.G.S.;

7) la verifica periodica prescritta dall'art. 306, quarto comma, R.C.G.S.;

8) il movimento, fra i reparti della divisione, del personale in servizio.

Egli dispone infine in materia contrattuale e contabile per gli atti preliminari e istruttori di competenza degli organi superiori.

Art. 13.

I conservatori superiori, assegnati all'ufficio centrale archivi notarili, dirigono i reparti cui sono preposti dal capo del personale, provvedono agli atti di mera esecuzione, predispongono tutti gli atti preliminari ed istruttori nei procedimenti amministrativi di competenza degli organi superiori, esercitano le attribuzioni loro delegate dai predetti organi, svolgono funzioni di segretario nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina, custodiscono i contratti e ne tengono il repertorio, autenticano le copie degli atti originali da loro ricevuti e le rilasciano alle parti che ne facciano richiesta.

Un impiegato con qualifica non inferiore a conservatore superiore, all'uopo designato dal capo del personale, cura la tenuta degli stati matricolari, dei fascicoli personali e del ruolo

di anzianità nonchè le prescritte pubblicazioni nel Bollettino ufficiale; raccoglie, acquisendoli anche d'ufficio, i documenti di stato civile (personali e di famiglia) richiesti per la liquidazione del trattamento di quiescenza nonchè quelli relativi a precedenti servizi prestati e a periodi di studio o di esercizio professionale di cui all'art. 13 del testo unico n. 1092/1973; redige per gli impiegati assegnati all'ufficio centrale il rapporto di cui all'art. 37, ultimo comma, del testo unico n. 3/1957.

Un impiegato con qualifica non inferiore a conservatore superiore nominato con decreto del Ministro, riceve in qualità di ufficiale rogante i contratti riguardanti l'Amministrazione centrale degli archivi notarili nonchè i processi verbali di aggiudicazione.

Il personale con qualifica di conservatore capo (aggiunto o ad esaurimento), in servizio presso il predetto ufficio centrale, è preposto alla direzione dei reparti di particolare rilevanza e, occorrendo, al coordinamento di più reparti.

I servizi e le funzioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo possono, all'occorrenza, attribuirsi ad un conservatore o, in mancanza, ad un impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale. I servizi e le funzioni di cui al primo comma sono disimpegnati anche dal personale con qualifica di conservatore capo (aggiunto o ad esaurimento).

Art. 14.

I conservatori, in servizio presso l'ufficio centrale degli archivi notarili, oltre ad attendere a compiti di collaborazione, esercitano per competenza propria le seguenti attribuzioni:

1) autenticazioni a fini amministrativi e certificazioni;

2) rilascio delle copie dello stato matricolare o degli atti cui l'impiegato abbia diritto nonchè delle copie di cui all'articolo 169 del testo unico n. 3/1957 sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

3) comunicazione di provvedimenti (adottati dall'Amministrazione centrale) agli interessati, osservato il disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

4) comunicazione della emissione dei titoli di spesa agli interessati (art. 1, primo e quarto comma, del regio decreto n. 550/1927);

5) comunicazioni di cui agli articoli 149, 151, 152, 153 e 193 del testo unico n. 1092/1973;

6) trasmissione degli atti, istruttoria e comunicazioni di cui agli articoli 23, 24, 26 e 27 del testo unico n. 1032/1973;

7) adempimenti di cui agli articoli 14, 35, 36, terzo comma, 42, 43, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 (modificato con legge n. 1139/1957), nei confronti del personale in servizio presso l'ufficio centrale; adempimenti di cui agli articoli 498, 505 cpv. e 508 R.C.G.S.;

8) istruttoria delle pratiche.

Art. 15.

Il personale della carriera di concetto, assegnato all'ufficio centrale degli archivi notarili, svolge compiti di segreteria e di collaborazione, veglia sulla regolare esecuzione delle forniture e dei lavori, compila i titoli di spesa, fa parte, come segretario, di commissioni. Coadiuvato da impiegati della carriera esecutiva esplica il controllo dei rendiconti trimestrali e cura la somministrazione degli stampati agli uffici periferici. Rilascia certificazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni e attende ad ogni altro servizio di istituto.

Allo stesso personale, quando non possa provvedersi con impiegati della carriera direttiva, vengono affidati i compiti elencati nel precedente articolo.

Con decreto del Ministro un impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale è incaricato della esecuzione dei pagamenti dei titoli di spesa riguardanti l'ufficio centrale nonchè della somministrazione di fondi agli archivi notarili distrettuali e sussidiari.

Art. 16.

Gli impiegati, che abbiano agito per delega, rispondono, ai sensi dell'art. 18 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dei danni derivati all'amministrazione da violazione di obblighi di servizio.

La delega non comporta sospensione dall'esercizio della competenza del titolare in ordine agli oggetti della delegazione e deve essere espressamente menzionata nel provvedimento adottato dal delegato.

Al delegato è fatto divieto di subdelegare e di emanare provvedimenti in contrasto con direttive legittimamente impartite dal delegante.

Gli atti, emanati in base alla delegazione, sono d'ufficio annullabili da parte del delegante per motivi di legittimità.

La funzione di rappresentanza, spettante a norma dell'art. 2 cpv. del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ai dirigenti nell'esercizio delle proprie attribuzioni, non è delegabile a dirigenti gerarchicamente sottordinati.

I provvedimenti di delega vanno debitamente comunicati al delegato e trasmessi quindi in copia autentica all'ufficio centrale.

Il direttore dell'ufficio centrale e i direttori di divisione possono delegare la propria firma per determinati atti e unicamente per il caso in cui siano materialmente impossibilitati a porli in essere. Tale delega di firma « per ordine » non comporta per il delegato l'esercizio di attribuzioni proprie del delegante.

Art. 17.

Per i primi dirigenti preposti alle divisioni dell'ufficio centrale archivi notarili il rapporto informativo è compilato dal direttore del predetto ufficio centrale che lo trasmette al consiglio di amministrazione degli archivi stessi per il giudizio complessivo.

Per gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore superiore, assegnati al predetto ufficio centrale, il rapporto è compilato dal dirigente preposto alla divisione cui appartengono, o da quello all'uopo designato dal direttore dell'ufficio, ed è vistato dal capo del personale che lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Nei confronti dei conservatori, assegnati come sopra, il rapporto informativo è compilato dal dirigente preposto alla divisione cui appartengono, o da quello all'uopo designato dal direttore dell'ufficio, ed il giudizio complessivo è espresso dal dirigente generale.

Per i segretari capi e i segretari principali, assegnati all'ufficio centrale, il rapporto informativo è compilato dal dirigente preposto alla divisione cui appartengono o da quello all'uopo designato dal direttore del predetto ufficio. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente generale.

Per i restanti impiegati della carriera di concetto e per quelli delle carriere esecutiva ed ausiliaria, assegnati all'ufficio centrale, il rapporto informativo è compilato dal conservatore capo (o superiore) preposto al reparto presso cui prestano servizio ovvero da quello all'uopo designato dal direttore del ripetuto ufficio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione cui appartengono o da quello egualmente designato.

Nei confronti degli impiegati, assegnati all'ufficio centrale e distaccati presso l'apposita sezione della ragioneria centrale, la competenza alla redazione dei rapporti e, salvo il disposto del precedente terzo comma, alla formulazione del giudizio complessivo spetta rispettivamente al conservatore capo (o superiore) e al direttore di divisione all'uopo designato dal capo del personale.

Nei confronti del personale n.d.r. in servizio presso l'Amministrazione centrale il rapporto annuale è compilato dal direttore dell'ufficio cui spetta anche formulare il giudizio complessivo.

Art. 18.

Per i primi dirigenti e per gli impiegati delle qualifiche ad esaurimento, preposti in qualità di titolari o di reggenti agli uffici periferici di livello dirigenziale, il rapporto informativo è compilato dal capo del personale degli archivi notarili e il giudizio complessivo espresso dal consiglio di amministrazione degli archivi stessi.

Per i conservatori capi aggiunti, preposti in qualità di reggenti ad archivi notarili di livello dirigenziale, il rapporto informativo è compilato dal procuratore della Repubblica e il giudizio complessivo espresso dal consiglio di amministrazione degli archivi notarili.

Per i conservatori capi (ruolo ad esaurimento o aggiunto) e per i conservatori superiori, preposti in qualità di titolari ad archivi notarili distrettuali, il rapporto informativo è compilato dal procuratore della Repubblica e il giudizio complessivo espresso dal competente consiglio di amministrazione.

Nei confronti dei conservatori e degli altri impiegati incaricati della reggenza degli archivi di cui all'art. 1, ultimo comma, del presente decreto il rapporto informativo è compilato dal procuratore della Repubblica e il giudizio complessivo espresso dal procuratore generale presso la corte d'appello.

Art. 19.

Per i conservatori capi (aggiunti o ad esaurimento) e per i conservatori superiori, assegnati in sottordine agli archivi notarili di cui all'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 723 del 1961, il rapporto informativo è compilato dal preposto all'ufficio e il giudizio complessivo espresso dal consiglio di amministrazione.

Alla compilazione del rapporto informativo per i conservatori in servizio negli archivi notarili menzionati nel precedente comma è competente il capo dell'ufficio cui spetta anche formulare il giudizio complessivo.

Per gli ispettori generali r.e., assegnati in sottordine alle circoscrizioni ispettive degli archivi notarili, il rapporto informativo è compilato dal capo della predetta circoscrizione e il giudizio complessivo espresso dal consiglio di amministrazione. Ove l'ufficio dirigenziale sia vacante la compilazione spetta al capo del personale.

Art. 20.

Per gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio negli archivi notarili distrettuali, il rapporto informativo è compilato dal capo dell'archivio. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente superiore competente a norma dell'art. 4 o da chi è incaricato di svolgerne le funzioni, purchè rivesta qualifica dirigenziale.

Per il personale diurnista di 3ª e 4ª categoria in servizio negli archivi notarili distrettuali il rapporto annuale è compilato dal capo dell'archivio cui spetta anche formulare il giudizio complessivo.

Per gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio negli archivi notarili distrettuali di Milano, Napoli, Roma e Torino, il giudizio complessivo è espresso dal procuratore della Repubblica.

Art. 21.

I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero di grazia e giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Per determinare la competenza alla compilazione deve farsi riferimento al momento in cui il rapporto viene redatto.

Art. 22.

L'ufficio centrale degli archivi notarili è ordinato come segue:

Segreteria del capo del personale:

Esame e smistamento della corrispondenza.

Affari riservati e disciplina; sospensione cautelare obbligatoria, sospensione dalla qualifica per pena detentiva, assegni alimentari; sanzioni pecuniarie; sanzioni disciplinari della censura e della riduzione dello stipendio.

Rapporti informativi, fascicoli personali e stati matricolari. Pubblicazioni nel Bollettino ufficiale. Congedi ordinari ai capi degli archivi notarili e al personale dell'ufficio centrale; congedi straordinari e aspettative ai direttori di divisione; aspettative per motivi di famiglia e disponibilità. Collocamento a riposo, dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza dalla nomina e dall'impiego, cessazioni dal servizio per passaggio di carriera o per assunzione di altro pubblico impiego, diffida di cui all'art. 63 del testo unico n. 3/1957.

Proroga del periodo di prova, risoluzione del rapporto di impiego e liquidazione dell'indennità; restituzione ai ruoli di provenienza. Aggiunta di famiglia e sussidi. Ammende, multe e altre penalità pecuniarie previste dalle norme contabili. Recupero di crediti derivanti da responsabilità di funzionari e impiegati. Assegnazione del personale (esclusi i dirigenti) ai servizi amministrativi e contabili dell'ufficio centrale e movimento del personale stesso fra le maggiori ripartizioni di tale ufficio. Attribuzioni delegate dal Ministro al direttore dell'ufficio. Ogni altro provvedimento di competenza del capo del personale degli archivi notarili.

Assunzione temporanea di personale straordinario presso l'ufficio centrale e cancellazione di tale personale dagli appositi elenchi.

Divisione affari generali e personale:

Reparto I - Studi e ricerche per l'organizzazione dell'amministrazione, per la semplificazione e razionalizzazione delle procedure, per la meccanizzazione dei servizi. Studi e ricerche aventi per oggetto questioni di natura giuridica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'amministrazione quesiti di carattere generale. Elaborazione di schemi di disegni di legge e di regolamenti di iniziativa dell'amministrazione nonché predisposizione degli elementi per il parere dell'amministrazione sulle proposte di legge di altra iniziativa. Protocollo dell'archivio dell'ufficio centrale. Raccolta delle leggi, dei decreti, dei bollettini ufficiali e delle circolari. Biblioteca. Ispezioni e vigilanza sugli uffici periferici. Versamento degli atti agli archivi di Stato. Soppressione degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, autorizzazioni di cui all'art. 304 del regio decreto n. 1326/1914 e agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge n. 1666/1937. Istituzione e soppressione di archivi notarili mandamentali; nomina, dispensa ed altri provvedimenti concernenti gli archivisti e i reggenti. Statistica.

Reparto II - Assunzioni dirette, concorsi. Nomine, promozioni, trasferimenti, comandi, collocamenti fuori ruolo. Congedi e aspettative. Riammissione in servizio. Riscatto dei servizi, liquidazione delle pensioni e delle indennità *una tantum*, costituzione della posizione assicurativa I.N.P.S. Comunicazioni e trasmissione di atti al fondo di previdenza. Sospensione cautelare. Sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio. Compensi per lavoro straordinario. Benefici combattentistici, aumenti periodici di stipendio anche anticipati e attribuzione classi di stipendio. Ruoli di spese fisse (stipendi e pensioni).

Ogni altro atto e provvedimento di competenza della divisione che amministra il personale.

Divisione patrimonio e contabilità:

Reparto I - Acquisti, vendite, permute e locazioni (attive e passive) di immobili. Acquisti in genere, forniture, trasporti e lavori in appalto e in economia. Autorizzazioni alla installazione e manutenzione di attrezzature antincendio, di dispositivi per la protezione contro le scariche atmosferiche, di impianti di messa a terra, di impianti termoigrometrici e deumidificatori nonchè di apparecchiature elettroniche e per la fotoriproduzione e la microfilmatura. Autorizzazione per la spolveratura e la disinfestazione dei fondi archivistici e delle relative attrezzature nonchè per la derattizzazione. Esercizio manutenzione e riparazione degli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione. Liquidazione dei danni cagionati dalla circolazione dei predetti autoveicoli e transazioni relative.

Reparto II - Bilancio di previsione e relative variazioni, rendiconto patrimoniale. Versamenti delle ritenute sui pagamenti. Inventario. Gestione del conto corrente postale intestato all'amministrazione, emissione dei titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, pagamenti diretti, delegazioni o ordinazioni agli archivi notarili e somministrazioni di fondi agli stessi.

Prelevamenti di somme dai conti correnti postali intestati agli archivi notarili e versamenti delle stesse al conto corrente « Fondo dei sopravanzi ». Investimento di somme esistenti sul predetto conto corrente « Fondo dei sopravanzi ». Ruoli di spese fisse (esclusi quelli relativi a stipendi e pensioni). Riscontro dei conti (riscossioni e versamenti, prelevamenti e pagamenti) e dei relativi documenti resi e prodotti dagli agenti e dai funzionari delegati. Liquidazione delle indennità di missione per l'apposizione e rimozione dei sigilli e rimborso delle spese di cui all'art. 55, primo e secondo comma, delle istruzioni 12 dicembre 1959.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Le disposizioni contenute negli articoli 4 e 9 hanno effetto dal 1° gennaio 1976. La normativa concernente la competenza alla redazione dei rapporti informativi trova applicazione per i rapporti che riguardano il servizio prestato nel 1975.

TABELLA ALLEGATO *A*

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DELLE SOVRINTENDENZE

(*articoli* 4 *e* 11)

Torino: archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali dell'Emilia-Romagna, della Liguria, del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Milano: archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali del Friuli-Venezia Giulia, della Lombardia, del Veneto e del Trentino-Alto Adige.

Roma: archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali degli Abruzzi, del Lazio, delle Marche, del Molise, della Sardegna, dell'Umbria e della Toscana.

Napoli: archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali della Basilicata, della Calabria, della Campania, delle Puglie e della Sicilia.

Visto, *il Ministro*: REALE

(4631)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Assemini.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 aprile 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata il comune di Assemini (Cagliari);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Assemini (Cagliari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il comune predetto ha notevole interesse pubblico perchè rappresentato da una zona completamente coperta di densa vegetazione forestale, comprendente le foreste in miglior stato di conservazione di tutta l'isola sia per l'abbondanza e la varietà della fauna, compreso il cervo sardo, quanto per le innumerevoli sorgenti idriche;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Assemini ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona comprende l'intera « isola » amministrativa del comune di Assemini racchiusa entro i confini con i territori comunali di Uta, Capoterra, Sarroch, Pula, Santadi, Narcao, Siliqua.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza ai monumenti di Cagliari curerà che il comune di Assemini provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 9 maggio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 2 aprile 1973

Il 2 aprile 1973, in seguito ad invito diramato dal soprintendente con note numeri 567 e 568 del 15 marzo u.s., per incarico del presidente prof. Lilliu, alle ore 17,30 si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera 9, la commissione per le bellezze naturali della provincia.

Sono posti all'ordine del giorno:

elenco delle località panoramiche del comune di Assemini.

(*Omissis*).

Prosegue la seduta per trattare la tutela panoramica del comune di Assemini.

Premesso che per il comune su citato, sentito il parere del sindaco interessato nella seduta del 17 aprile 1970, sulla necessità di salvaguardare da possibili speculazioni o distruzioni, le bellezze naturali del comune stesso, rappresentate da zone completamente coperte di densa vegetazione forestale, comprendenti le foreste in miglior stato di conservazione di tutta l'isola, sia per l'abbondanza e la varietà della fauna, compreso il cervo sardo, quanto per le innumerevoli sorgenti idriche.

(*Omissis*).

Ciò premesso, nella seduta odierna pur essendo assente il sindaco del comune interessato, la commissione dopo di aver preso in esame la cartografia preparata dal dott. Guala dell'ispettorato regionale delle foreste, non avendo nulla da obiettare, approva definitivamente il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come « quadro naturale », per le parti comprese nei confini del comune di Assemini, secondo la planimetria allegata.

(*Omissis*).

(4123)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi, in Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), con effetto dall'11 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 24 settembre 1974, 25 settembre 1974, 18 novembre 1974 e 19 novembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4817)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi, in Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), con effetto dall'11 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 24 settembre 1974, 25 settembre 1974, 18 novembre 1974, 19 novembre 1974 e 28 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposta dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4818)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1975.

Autorizzazione alla società « Helita - Società italo-svizzera di revisione S.p.a. », in Monza, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Helita - Società italo-svizzera di revisione S.p.a. », con sede in Monza (Milano), diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Helita - Società italo-svizzera di revisione S.p.a. », con sede in Monza (Milano), è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(4656)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 giugno 1975:

De Angelis Giorgio, notaio residente nel comune di Atri, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto.

D'Alessandro Enzo, notaio residente nel comune di Alatri, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Pisa.

Bartolini Mario, notaio residente nel comune di Gemona del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Livorno.

(4760)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo in comune di Gragnano Trebbiense

Con decreto 21 dicembre 1974, n. 638, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo in sinistra del fiume Trebbia in località «I Sassoni» del comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17 fronteggiante i mappali 50-51-53-56 e 73 della superficie di mq 13.460 ed indicato nella relazione descrittiva con allegata planimetria in scala 1:2000 rilasciati in data 23 gennaio 1974 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; relazione con allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4288)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1975, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 189, è stato respinto il ricorso presentato dal sig. Tori Ettore avverso il silenzio rigetto del ricorso gerarchico prodotto contro la delibera del comitato provinciale della caccia di Como 28 giugno 1972, n. 3163, con la quale è stato emanato il calendario venatorio per la stagione 1972-73 per la provincia di Como e dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 23 ottobre 1973, proposto dal medesimo sig. Tori Ettore avverso la delibera del comitato provinciale della caccia di Como 23 agosto 1973, n. 3691, relativa al calendario venatorio 1973-74.

(4663)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1975, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 340, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Ricciardi Francesco, appartenente al ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero con la qualifica di coadiutore principale, avverso il decreto ministeriale 4 maggio 1972, con il quale è stato determinato il trattamento economico spettante all'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

(4664)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante la prima cattedra di diritto penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4755)

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4721)

Smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Dalila D'Argenio, nata a Ranzo (Imperia) il 27 febbraio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in giurisprudenza rilasciato dall'Università di Siena il 14 settembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4670)

La dott.ssa Rosa Bianca Fiorelli, nata a Roma il 21 settembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Roma il 28 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4671)

Il dott. Gaetano Maradei, nato a Francavilla Marittima (Cosenza) il 28 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Roma il 6 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4672)

La dott.ssa Concetta Milito, nata a Locri (Reggio Calabria) il 14 maggio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciato dall'Università di Messina e conseguito il 2 agosto 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4673)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 23, è stato rigettato il ricorso straordinario prodotto il 20 marzo 1970 dalla prof.ssa Ursino Concetta, avverso il decreto ministeriale 28 agosto 1968 con il quale è stata disposta la proroga del periodo di prova e la promozione ad ordinaria ai fini economici dal 1° ottobre 1967 ed agli effetti giuridici dal 1° ottobre 1966.

(4756)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 119, è stata dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso straordinario prodotto il 4 marzo 1967 dall'O.N.I.G. nell'interesse del sig. Moro Vincenzo, contro il silenzio rifiuto del Ministero della pubblica istruzione apposto all'istanza del predetto sig. Moro per la assunzione nel ruolo della carriera ausiliaria del personale delle scuole medie, ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375.

(4757)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 123, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 gennaio 1971 dal sig. Ingletto Eugenio Filippo, avverso il silenzio rifiuto apposto dal Ministero della pubblica istruzione al ricorso gerarchico presentato dall'interessato per l'inquadramento nei ruoli della carriera di concetto con decorrenza 1° febbraio 1967.

(4758)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 121, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'11 maggio 1971 dalla sig.ra *Benedetti Natalia Luciana* avverso i provvedimenti 30 novembre 1970, n. 6332 e n. 6668, con i quali il provveditore agli studi di Frosinone ha accolto i ricorsi gerarchici prodotti dai signori Pacciani Francesca e Mauro Pio avverso la loro esclusione dalla graduatoria del concorso a due posti di applicato di segreteria non di ruolo bandito dal preside della scuola media « Umberto I » di Frosinone.

(4759)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 9 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	625,30	625,30	625,25	625,30	623,20	625,20	625,25	625,30	625,30	625,30
Dollaro canadese	609,35	609,35	608 —	609,35	607,53	609,30	609,35	609,35	609,35	609,35
Franco svizzero	248,73	248,73	249,10	248,73	249,59	248,70	248,80	248,73	248,73	248,73
Corona danese	114,88	114,88	114,80	114,88	114,83	114,85	114,89	114,88	114,88	114,88
Corona norvegese	127,09	127,09	127,20	127,09	127,27	127,05	127,10	127,09	127,09	127,09
Corona svedese	159,08	159,08	159,10	159,08	159,30	159,05	159,08	159,08	159,08	159,08
Fiorino olandese	259,67	259,67	259,55	259,67	259,71	259,65	259,65	259,67	259,67	259,67
Franco belga	17,855	17,855	17,8675	17,855	17,869	17,85	17,86	17,855	17,855	17,85
Franco francese	155,13	155,13	155,20	155,13	155,61	155,10	155 —	155,13	155,73	155,13
Lira sterlina	1449,20	1449,20	1450 —	1449,20	1449,48	1449,20	1449 —	1449,20	1449,20	1449,20
Marco germanico	265,85	265,85	266,16	265,85	266,19	265,80	265,96	265,85	265,85	265,85
Scellino austriaco	37,575	37,575	37,57	37,575	37,55	37,55	37,59	37,575	37,575	37,57
Escudo portoghese	25,725	25,725	25,67	25,725	25,65	25,72	25,73	25,725	25,725	25,72
Peseta spagnola	11,195	11,195	11,20	11,195	11,172	11,20	11,1950	11,195	11,195	11,19
Yen giapponese	2,145	2,145	2,15	2,145	2,135	2,14	2,1435	2,145	2,145	2,14

Media dei titoli del 9 giugno 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,100
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,400
» 5 % (Ricostruzione)	99,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,225
» 5 % (Città di Trieste)	92,725
» 5 % (Beni esteri)	91,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,000
» 5,50 % » » 1968-83	82,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	83,525
» 6 % » » 1971-86	84,500
» 6 % » » 1972-87	83,9500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,700
» 5 % (» 1° aprile 1978)	98,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,850
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,200
» poliennali 7 % 1978	94,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 giugno 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	625,275
Dollaro canadese	609,35
Franco svizzero	248,765
Corona danese	114,885
Corona norvegese	127,095
Corona svedese	159,08
Fiorino olandese	259,66
Franco belga	17,857
Franco francese	155,065
Lira sterlina	1449,10
Marco germanico	265,905
Scellino austriaco	37,582
Escudo portoghese	25,727
Peseta spagnola	11,195
Yen giapponese	2,144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 199, con il quale è stato indetto un concorso riservato per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1974, in corso di registrazione, con il quale il predetto concorso è stato dichiarato deserto;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze sono disponibili per concorso pubblico tre posti di custode in prova (parametro 133);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode in prova (parametro 133) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome·

b) la data e il luogo di nascita Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione, sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio eventualmente prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, fino a punti 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificato comprovante i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo;

f) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1975
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 236

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . (provincia di . .), chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode in prova (parametro 133), carriera ausiliaria, con assegnazione allo osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, concorso indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1975, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 236, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 13 giugno 1975.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . .,

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(3509)

Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei posti dei ruoli della carriera ausiliaria del personale degli osservatori astronomici, assegnati all'osservatorio astronomico di Capodimonte e all'osservatorio astronomico di Brera;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1972, registro n. 69, foglio n. 143, con il quale è stato indetto un concorso riservato per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli);

Visto che con decreto ministeriale 5 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1973, registro n. 65, foglio n. 28, è stato dichiarato vincitore del suddetto concorso un concorrente;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli) sono disponibili per concorso due posti di custode in prova (parametro 133);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova (parametro 133) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione, sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio eventualmente prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, fino a punti 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificato comprovante i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo;

f) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1975
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 244

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . (provincia di . . .), chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova (parametro 133), carriera ausiliaria, con assegnazione allo osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), concorso indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1975, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 244, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 13 giugno 1975.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . . . ;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: .

Luogo e data . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(3510)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nuova sede per l'espletamento della prova scritta del concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica ed ingegneria chimica.

La prova scritta del concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica ed ingegneria chimica, avrà luogo il giorno 23 giugno prossimo alle ore 8 presso l'istituto Antonianum, viale Manzoni, 1, Roma, anzichè presso il palazzo degli esami come indicato nel bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 17 maggio 1975.

(4833)

Nuova sede per l'espletamento della prova scritta del concorso, per esami, a due posti di chimico in prova della Marina.

La prova scritta del concorso, per esami, a due posti di chimico in prova della Marina avrà luogo il giorno 26 giugno prossimo alle ore 8 presso l'istituto Antonianum, viale Manzoni, 1, Roma, anzichè presso il palazzo degli esami come indicato nel bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 20 maggio 1975.

(4834)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel 2° supplemento straordinario al n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato l'8 aprile 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 4 Sanità, foglio n. 34, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

(4386)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di dodici borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea nelle materie fisiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel 2° supplemento straordinario al n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato l'8 aprile 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 4 Sanità, foglio n. 36, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di dodici borse di studio, nelle materie fisiche, a cittadini italiani provvisti di laurea.

(4387)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Riapertura dei termini di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

La riapertura dei termini è limitata ad un periodo di 45 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4705)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1975, n. **18.**

Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 7 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione della legge regionale di delega di funzioni amministrative agli enti locali in materia di lavori pubblici e per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure in detta materia, si applica la normativa di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I progetti dei lavori di competenza dei comuni, delle province e dei loro consorzi, delle comunità montane e degli enti ospedalieri la cui spesa sia a completo loro carico o per i quali vi sia l'intervento finanziario della Regione nella spesa sotto forma di sussidio, contributo o concorso, non sono soggetti ad alcun parere tecnico da parte di organi dell'amministrazione regionale.

E' altresì, soppressa ogni approvazione dei progetti stessi, da parte degli organi della Regione, prevista dalle vigenti disposizioni statali o regionali.

Ai fini dell'approvazione dei progetti da parte degli enti interessati e del controllo sulle relative deliberazioni, i progetti medesimi sono corredati dei pareri dei rispettivi uffici tecnici.

Per le opere igienico-sanitarie i progetti dovranno essere, inoltre, corredati del parere degli ufficiali sanitari.

Art. 3.

Per tutti i lavori di competenza degli enti di cui al precedente articolo, assistiti o meno dal concorso finanziario della Regione, la giunta regionale, su richiesta motivata dell'ente interessato, può disporre che gli uffici tecnici dell'amministrazione regionale provvedano alla progettazione, direzione, contabilizzazione e assistenza ai lavori per conto di detto ente, nonchè al collaudo dei lavori medesimi.

Art. 4.

Nel caso di lavori finanziati dalla Regione a suo totale carico, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e della legge regionale 2 agosto 1972, n. 24, la loro esecuzione è normalmente affidata agli enti locali, che provvedono alla progettazione, direzione e ad ogni altro adempimento tecnico inerente ai lavori stessi, come pure all'indizione e all'esperimento delle gare di appalto secondo le disposizioni vigenti.

Detti enti approvano, altresì, i progetti con proprie deliberazioni determinando anche il sistema di esecuzione e di appalto dei lavori.

La esecuzione dei lavori stessi potrà essere disposta dagli enti affidatari con il sistema dell'economia per cottimo o in amministrazione diretta anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

Si applicano, altresì, per quanto possibile, le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 2.

Art. 5.

L'approvazione dei progetti relativi a opere e lavori pubblici di cui alla presente legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e dei lavori stessi, ove tali effetti non siano già previsti dalla vigente legislazione statale e regionale.

I comuni e le province, per le opere di propria competenza o ad essi affidate dalla Regione, esercitano le funzioni amministrative relative all'accesso agli immobili da espropriare per la redazione degli stati di consistenza, l'esecuzione delle misurazioni e dei rilievi, nonchè all'occupazione temporanea di urgenza degli immobili predetti.

Alla comunicazione di cui all'ultino comma dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, provvede direttamente l'ente espropriante con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 6.

Sia per le opere a carico della Regione di cui all'art. 4 che per quelle che si eseguono con il suo concorso finanziario sotto qualsiasi forma, in ciascun progetto potrà essere computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma fino al 6 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato, da liquidarsi forfettariamente agli enti interessati di cui all'art. 2.

Art. 7.

La nomina del collaudatore e l'approvazione degli atti di collaudo spetta all'ente che ha eseguito i lavori, anche per quelli di cui all'art. 4.

Il collaudo delle opere sarà eseguito secondo le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Le spese di collaudo sono a carico dell'ente di cui al primo comma.

Art. 8.

Per i lavori non eccedenti l'importo di lire 50 milioni, potrà prescindersi dal formale atto di collaudo e sarà emesso un certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione, purchè detto direttore abbia un rapporto d'impiego con l'ente che ha dato attuazione ai lavori o con la Regione.

Per l'emissione del certificato di regolare esecuzione valgono le disposizioni di cui all'art. 116 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 9.

Per tutte le opere e gli interventi che gli enti locali realizzano con il concorso finanziario della Regione sotto forma di sussidio o contributo in conto capitale e per quelle a suo totale carico di cui all'art. 4, la giunta regionale assume l'impegno di spesa ed accredita l'intero ammontare del finanziamento regionale a favore dell'ente interessato, sulla base delle deliberazioni del consiglio regionale, relative ai programmi di ripartizione dei fondi disponibili.

I fondi sono depositati su appositi conti correnti intestati agli enti interessati presso i relativi tesorieri al tasso d'interesse previsto dalle singole convenzioni di tesoreria.

Gli enti beneficiari assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito dei fondi di cui al comma precedente provvede ai pagamenti su ordini emessi dall'ente competente il quale cura annualmente il deposito degli interessi, maturati sulle giacenze, in conto entrata della Regione.

E' fatto obbligo agli enti interessati di presentare alla Regione apposito rendiconto finale per ogni singolo lavoro eseguito sia a totale carico della Regione stessa che con il suo contributo a sussidio della spesa.

Tale rendiconto dovrà contenere la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate e dovrà essere corredato della relativa documentazione di spesa.

Alla concessione ed alla erogazione dei contributi concernenti l'acquisto delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, nonchè la formazione degli strumenti urbanistici di cui all'art. 2 della predetta legge provvede la giunta nei modi e nei termini di cui al primo comma.

I contributi concessi per l'acquisto delle aree sulle quali concedere il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e di quelle destinate alle relative opere di urbanizzazione e servizi pubblici e sociali, nonchè alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il rendiconto dovrà essere corredato di un elenco particolareggiato dei pagamenti eseguiti a firma del sindaco o del presidente dello ente.

I contributi concessi in annualità sono erogati direttamente agli enti interessati a decorrere dall'impegno di spesa della prima annualità da assumersi sulla base del progetto approvato, quando gli enti stessi facciano fronte alla spesa con mezzi propri, ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Gli enti beneficiari di contributi della Regione e che eseguono lavori ad essi affidati dalla Regione, comunicano alla Regione lo stato dei lavori entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

I rendiconti di cui sopra saranno approvati con deliberazione della giunta regionale che accetterà la spesa definitiva facente carico alla Regione.

Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, così come sostituiti dalla legge regionale 9 novembre 1974, n. 67.

Art. 10.

Le determinazioni della giunta regionale in materia di revisioni dei prezzi contrattuali di lavori eseguiti direttamente dalla Regione sono definitive.

Sono altresì definitive le determinazioni nella predetta materia adottate dagli enti locali per lavori di propria competenza ed eseguiti a loro totale carico.

E' ammesso ricorso alla giunta regionale contro le determinazioni degli enti locali che negano od accordano parzialmente la revisione dei prezzi contrattuali dei lavori di loro competenza eseguiti con l'intervento finanziario della Regione.

Art. 11.

Le funzioni amministrative di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, che in base al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 luglio 1972, n. 17 spettano alla giunta regionale, possono essere delegate al presidente o ai singoli componenti la giunta stessa, secondo direttive deliberate.

La giunta può, altresì, delegare le medesime funzioni amministrative a funzionari in servizio presso la Regione che le esercitano secondo direttive vincolanti. I singoli componenti la giunta curano il rispetto di tali direttive.

La delega prevista dai due commi precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa nel Bollettino ufficiale della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse formalità.

Art. 12.

Per quanto non previsto dalla normativa di cui ai precedenti articoli, si osservano le vigenti disposizioni statali e regionali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 febbraio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 gennaio 1975 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 febbraio 1975.

(2888)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751540)